

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 1980

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale della aviazione civile » (771), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 107, 108
VINCELLI (DC), relatore alla Commissione 108

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci » (975), d'iniziativa dei deputati Bocchi e altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 108, 109
GUERRINI (PCI) 109
PACINI (DC), relatore alla Commissione 108, 109

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale della aviazione civile » (771), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale della aviazione civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso, dopo l'approvazione dell'articolo 3, per ac-

8ª COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

quisire i pareri della 1ª e della 5ª Commissione in ordine a un articolo aggiuntivo 3-bis presentato dal relatore Vincelli e dal senatore Masciadri. Comunico che le suddette Commissioni si sono pronunciate in senso contrario a tale emendamento.

VINCELLI, *relatore alla Commissione*. Anche a nome del senatore Masciadri, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 3-bis.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame e alla votazione dell'articolo 4, di cui do lettura:

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 140 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

E approvato.

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la disciplina dell'autotrasporto di merci » (975), d'iniziativa dei deputati Bocchi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, concernenti la

disciplina dell'autotrasporto di merci », di iniziativa dei deputati Bocchi, Fracchia, Manfredini, Pani e Calaminici, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è noto come la concreta applicazione della legge n. 298 del 1974 sia stata più volte rinviata per una serie di complessi problemi del settore che hanno posto in evidenza le carenze insite nella norma, oltre i necessari adeguamenti alle direttive comunitarie europee.

Auspichiamo tutti che venga al più presto presentato al Parlamento un disegno di legge organico, di iniziativa del Ministero dei trasporti, che però, pur con una certa base di ottimismo, presuppone tempi relativamente lunghi per il completamento dell'iter legislativo.

Nel frattempo si rende necessario recepire le aspettative del settore sorte in sede di prima, anche se parziale, applicazione della legge stessa.

Una prima indispensabile necessità recepita dal disegno di legge al nostro esame è il rinnovo del mandato ai componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali, istituiti con decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1977, mandato che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 298 del 1974, ha la durata di tre anni.

Al fine di evitare che la scadenza dei suddetti mandati pregiudichi il lavoro fino ad oggi svolto, dovendo le associazioni nazionali degli autotrasportatori, ai sensi della legge n. 298, fornire per il rinnovo delle cariche una complessa documentazione che comprovi i requisiti richiesti ed anche per recepire una delle modifiche ipotizzate dal comitato centrale delle varie associazioni del settore, è stata prevista in questo disegno di legge un'elevazione da tre a cinque anni della durata del mandato.

Questo potrà consentire di rendere meno frammentario e più continuativo il lavoro fin qui svolto nei comitati dagli organismi di partecipazione.

Riassumendo, con il presente disegno di legge si propone la proroga del mandato dei componenti del comitato centrale e dei componenti dei comitati provinciali modificando, con gli articoli 1 e 2, l'ultimo comma dell'articolo 3 e il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 298 del 1974; ciò al fine di consentire, come ho detto, una durata in carica dei componenti dei comitati per cinque anni, anzichè tre, nonchè la possibilità di essere riconfermati per una sola volta. L'articolo 3 autorizza il Ministro dei trasporti, fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge n. 298 del 1974, a determinare con proprio decreto, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Ritengo che i componenti la Commissione possano ravvisare nei motivi sopra esposti la necessità di una immediata approvazione delle nuove norme proposte, anche se a mio parere vanno espresse alcune riserve circa la elevazione del mandato dei componenti dei vari comitati e l'urgente necessità di proporre una regolamentazione più adeguata di tutta la materia.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G U E R R I N I . Confermo le argomentazioni a favore del provvedimento svolte alla Camera dall'onorevole Bocchi, del Gruppo comunista, e le riserve e le sollecitazioni sulla necessità di modificare la legge n. 298, nonchè l'altra necessità che il Governo presenti un suo disegno di legge in proposito, cosa che già hanno fatto sia il Gruppo comunista che il Gruppo democristiano, per arrivare ad una presa in considerazione complessiva del problema. Si pone

ancora con urgenza la necessità di modificare il decreto n. 157 e anche quello del 12 novembre, affinché le proroghe in essi previste possano effettivamente essere utilizzate dagli utenti del trasporto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A C I N I , relatore alla Commissione. Esprimo la mia adesione alle riserve espresse dal senatore Guerrini, riserve che d'altronde avevo già formulato nella relazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato centrale durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

E approvato.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica 5 anni e possono essere confermati per una sola volta ».

E approvato.

Art. 3.

Fino al termine fissato per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e delle relative norme

8^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (30 luglio 1980)

di esecuzione, il Ministro dei trasporti, tenuto conto delle esigenze del mercato, con particolare riguardo all'andamento della produzione e degli scambi e alla redditività delle imprese del settore, determina, con proprio decreto, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il Comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i quali devono esprimere il loro parere entro trenta giorni, il numero di nuove autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi da rilasciare per singoli veicoli a motore o per complessi e il riparto delle stesse per ciascuna provincia.

Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvede altresì a fissare i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI